

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO B0503444770180122 0003326 Saldo delega 200,00

DATA DEL VERSAMENTO giorno 18 mese 01 anno 2022 ABI 05034 CAB 44770

CODICE FISCALE 90071740022

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI SPORT. DI OR.SOC. BIELLA SOS BIELLA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1550		2021	200,00	0,00

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESERCIZIO DI VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO B050344477026012 0002900 Saldo delega **73,33**
DATA DEL VERSAMENTO 26 01 2022 ABI 05034 CAB 44770

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 90071740022
cognome e nome, denominazione o ragione sociale
DATI ANAGRAFICI SPORT. DI OR.SOC. BIELLA SOS BIELLA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETtaglio DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1551		2021	20,00	0,00
ERARIO		1554		2021	0,50	0,00
ERARIO		1552		2021	52,83	0,00

STATUTO

DEL SEGRETARIATO SOCIALE

"SPORTELLLO DI ORIENTAMENTO SOCIALE – BIELLA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e ai sensi della L. 328/2000 che disciplina il segretariato sociale, una associazione avente la seguente denominazione: "Sportello Orientamento Sociale – Biella - (in breve S.O.S.- BIELLA -)", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Biella al seguente indirizzo Via Seminari 7 e potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione previa comunicazione e autorizzazione della Federazione, uffici e sedi operative altrove, nell'ambito del circondario del Tribunale territoriale. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata sino al 2050.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di favorire la costituzione e l'organizzazione di un organismo di composizione per la gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale, anche sotto il profilo dell'organizzazione di sedute di approfondimento della materia del sovraindebitamento ai sensi della sopra citata normativa e della creazione di contatti e sinergie con altre organizzazioni aventi lo stesso scopo.

L'Associazione si propone altresì di gestire:

- misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
- misure di contrasto ai fenomeni dell'usura;
- attività di formazione professionale finalizzata all'aggiornamento e al reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro e delle professioni;
- operazioni di sostegno alla stabilità occupazionale nelle imprese in crisi, con misure di defiscalizzazione tramite politiche volte a garantire i diritti umani e la parità di genere;
- orientamento e consulenza ai cittadini per favorire la fruizione dei servizi sociali e per promuovere iniziative di auto-aiuto;
- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Nonché le attività deputed dalla Federazione SOS alle associazioni affiliate con specifiche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed, in particolare, nell'impegno a operare in tutte le attività e gli strumenti legislativamente predisposti a supporto delle imprese e delle famiglie.

In tale contesto l'associazione si impegna a svolgere, sulla base di progetti concordati con la Federazione, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in

stato di maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento a condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto dei criteri e dei limiti imposti dalla normativa di riferimento. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e su specifica autorizzazione della Federazione, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti, previsti dalla normativa, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e riconoscimenti, l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e dalla Federazione.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

ART. 4

(Soci)

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- costituenti: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, sono ammessi successivamente alla costituzione, nel rispetto dei requisiti previsti dal successivo articolo 8;
- sostenitori: Enti, Fondazioni, Associazioni, Società che versano all'Associazione un contributo volontario periodico;
- onorari: persone fisiche nominate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, distintesi per la loro attività conforma allo scopo sociale.

Hanno il *diritto* di:

- eleggere e di essere eletti negli organi associativi, tale elezione dovrà essere avallata da parte della Federazione;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto, i vincoli federativi e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi e federativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato, a mezzo raccomandata a/r o Pec, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e devono dimettersi da ogni carica assunta in forza della qualifica di associato.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata postale a/r almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati può avvenire altresì tramite mail, pec, o affissione nella sede della associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto dei vincoli federativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, previa autorizzazione della Federazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione previa autorizzazione della Federazione;
-
-

-
-
-
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali della Federazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione secondo le modalità previste nel presente statuto.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge, per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli organi federativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- dare concretezza alle linee guida ed alle indicazioni della Federazione
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e dalla Federazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dalla Federazione. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Vice-Presidente in nessun caso può sostituire il Presidente nelle sue funzioni di "Referente", ma potrà svolgere attività ausiliarie da questo ultimo delegate.

Il Consiglio Direttivo individua tra i suoi componenti un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario sovrintende alla segreteria amministrativa con tutte le attribuzioni ad essa demandate ed in particolare quelle specificatamente previste dal regolamento dell'organismo nel rispetto della L. 3/2012. Ha rapporti operativi con la segreteria amministrativa e con il "Referente".

Il Tesoriere attende ai compiti di controllo delle entrate e delle uscite comunque effettuate, ha delega operativa sui conti correnti, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea per la loro approvazione. Ha rapporti operativi con la segreteria amministrativa, con il revisore unico e con il Presidente.

Il Consiglio si riunisce bimestralmente secondo un calendario che va approvato semestralmente; si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari al conseguimento dello scopo sociale che non siano di attribuzione esclusiva dell'Assemblea o del Presidente; predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili ad assumere incarichi quale gestore della crisi.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal CdA in seduta ordinaria; egli è il rappresentante legale dell'Associazione, verso i terzi e in giudizio, è il Presidente del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea, nonché assume il ruolo di Referente dell'OCC presso il Ministero ai sensi della L. 221/2012.

In caso di assenza o impedimento le relative funzioni spettano al Vice-Presidente, che ne esercita tutti i poteri, compresa la rappresentanza legale, anche in giudizio.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci, sia dei terzi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile alla scadenza.

Al Presidente spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'ufficio. La nota spese debitamente documentata dovrà essere vistata prima del rimborso.

Il Presidente nomina i "Gestori della Crisi".

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi, della Federazione ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti o su richiesta della Federazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di impossibilità del Presidente ne funge le funzioni l'amministratore più anziano.

ART. 10
(Revisore unico o collegio dei revisori)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è facoltativo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all' art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, dall'attività istituzionale. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- redditi derivanti da compensi per l'attività dell'OCC;

-
-
-
-
- quote associative, se previste dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contribuzioni derivanti per l'organizzazione eventi, convegni, incontri, dibattiti sulla materia del sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o altri enti pubblici e privati;
- liberalità, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti purché finalizzati allo scopo sociale.)

Nonché quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Le uscite dell'Associazione sono costituite da:

- spese di funzionamento e di rappresentanza relativa alla gestione associativa;
- spese di funzionamento necessarie all'espletamento delle finalità statutarie;
- altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie dalle leggi o regolamenti delle competenti autorità.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

IL Consiglio Direttivo deve redigere ogni anno il bilancio di esercizio consuntivo e il bilancio preventivo. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (o diverso termine se motivato dal CdA) cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione elabora la relazione nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 15 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione, in caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo Settore, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione, inoltre, se ne ricorrono i presupposti previsti dal Codice del Terzo Settore, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 16 **(Libri sociali)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

-
-
-
-
- il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve farsi carico di adeguata copertura assicurativa in relazione all'attività dei volontari.

ART. 18 (Lavoratori)

La Federazione può mettere a disposizione delle associazioni territoriali i propri dipendenti. Ad ogni modo, l'Associazione locale, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali, può avvalersi, in conformità alle leggi vigenti, di lavoratori dipendenti e/o autonomi, anche associati, di collaboratori coordinati e continuativi, anche soci, del lavoro volontario di associati e non, dell'inserimento di stagisti, tesisti, tirocinanti, di obiettori di coscienza in servizio civile, borsisti, nonché di professionisti e consulenti nella veste di persone fisiche o giuridiche.

L'incarico e la determinazione del compenso avviene a cura del Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione può costituire e partecipare ad altre istituzioni, enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può attuare convenzioni con le strutture comunali, con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e

Privati nazionali ed esteri, può compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, può accedere a fonti di finanziamento comunali, regionali, nazionali e comunitarie.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 19 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla Federazione SOS, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Essendo la partecipazione alla Federazione fra le finalità costituenti della Associazione, la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associazione affiliata ne comporta lo scioglimento a meno di specifica autorizzazione al proseguimento dell'attività da parte degli Organi Federativi e previo accordo sulle modalità di prosecuzione della associazione stessa.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 21 **(Foro competente)**

Per ogni eventuale controversia in qualsiasi modo ricollegabile ad applicazioni ed interpretazioni delle norme del presente Statuto è competente unico il Foro di Torino. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica il Codice Civile.